



Imposta del 26% per i dividendi dal 1° gennaio 2023 per partecipazioni qualificate

L'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022 con cui ha fornito chiarimenti sulla modifica al regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022 in tema di distribuzioni di utili e regime transitorio.

L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della L. di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni "qualificate", percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ovvero dell'imposta sostitutiva.

Sotto il profilo della decorrenza, si rileva che si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni "qualificate", si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, ovvero in base al regime fiscale al momento della percezione.

FLA S.R.L. – S.T.P.

www.fla.it

flaslstp@fla.it

flaslstp@legalmail.it

P.IVA: 05609650873

Catania

Via De Caro, 104 - 95126

Tel +39 095 7122020

Fax +39 095 495320

Bari

Corso Vittorio Emanuele, 30 - 70122

Siracusa

Via R. Gagliardi, 9 - 96100



Inoltre si prevede l'applicazione di un regime transitorio che, in deroga a tale principio generale, stabilisce che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.

Come chiarito nella risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, per effetto del descritto regime transitorio alle distribuzioni di utili maturati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia approvata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la previgente disciplina.

In particolare, ai predetti utili derivanti da partecipazioni "qualificate", continua ad applicarsi il regime previgente di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir in base al quale gli utili derivanti da partecipazioni "qualificate", non percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:

- 40% per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Deve essere rilevato che con i citati decreti ministeriali è stata prevista, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti, indipendentemente da quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione, si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Al riguardo, come chiarito nella citata risoluzione n. 56/E del 2019, il regime transitorio previsto dalla legge di bilancio 2018, deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di



tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale.

In altri termini, l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.